

Abstract:

Proseguendo l'indagine già avviata, nel presente scritto si analizza dettagliatamente la disciplina vigente in materia di leFP nelle Regioni Campania, Liguria e Marche, tre Regioni nelle quali si andrà al voto nella primavera del 2020. Lo scopo è quello di individuare i punti di contatto ovvero le lacune e le contraddizioni rispetto alle norme generali sull'istruzione professionalizzante che sono prescritte dal decreto legislativo n. 61/2017 in relazione alla leFP. In tal modo, risultano evidenti le specifiche questioni che, in tema di leFP, dovranno essere affrontate con più urgenza dai titolari degli organi regionali che saranno prossimamente rinnovati, e quindi le tematiche ancora aperte ed in ordine alle quali appare auspicabile l'intervento delle autorità competenti a livello territoriale.

Le Regioni al voto di fronte alla leFP: Campania, Liguria e Marche

Giulio M. Salerno

(Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Macerata)

Sommario: 1. Premessa. – 2. Il parametro dell'indagine. – 3. L'oggetto dell'analisi: la disciplina in materia di leFP nelle Regioni Campania, Liguria e Marche. – 4. L'analisi relativa alle norme generali sui sistemi di istruzione professionalizzante. – 5. L'analisi relativa alle norme generali sul sistema leFP.

1. Premessa

Con il presente contributo prosegue la ricerca relativa alle Regioni al voto, ricerca già avviata con riferimento alle Regioni e alle Province autonome in cui nel 2018 e nel 2019 si sono svolte le elezioni amministrative¹. Stavolta si prendono in considerazione la Campania, la Liguria e le Marche, Regioni ove si voterà entro la prima metà del 2020. Successivamente, in modo da completare il quadro, si esamineranno la Puglia, la Toscana ed il Veneto, che andranno parimenti al voto nel 2020.

Questa ricerca, in estrema sintesi, prende lo spunto da una fondamentale considerazione: nel quadro complessivo dei rapporti interistituzionali in materia di leFP, sussistono nello stesso tempo, da un lato, le istanze di pluralismo e di autonomia territoriale che sono rappresentate dalle Regioni (e dalle Province autonome) quali enti costituzionalmente competenti; e, dall'altro lato, le esigenze di unitarietà che sono manifestate dagli organi di livello nazionale mediante l'adozione di apposite indicazioni normative di carattere unitario che, sempre per volontà della Costituzione, hanno il compito di guidare ed indirizzare l'autonomia decisionale delle Regioni (e delle Province Autonome) nella rispettiva disciplina della leFP.

Tra tali indicazioni di carattere unitario spiccano, innanzitutto, le norme generali sull'istruzione professionalizzante, che costituiscono, per così dire, il "minimo comun denominatore" rispetto al legittimo

¹ Questa ricerca, più dettagliatamente, si è inizialmente sviluppata nei seguenti contributi: G.M. Salerno, *Le Regioni al voto di fronte alla leFP: Lazio e Lombardia*, in *Rassegna CNOS*, Gennaio-Aprile 2018, n. 1, pp. 125 ss.; G.M. Salerno, *Le Regioni al voto di fronte alla leFP: Molise e Friuli-Venezia Giulia*, in *Rassegna CNOS*, Maggio-Agosto 2018, n. 2, pp. 129 ss.; G.M. Salerno, *Le Regioni al voto di fronte alla leFP: Basilicata, Trentino-Alto Adige (Province autonome di Bolzano e Trento) e Valle d'Aosta*, in *Rassegna CNOS*, Settembre-Dicembre 2018, n. 3, pp. 111 ss.; e G.M. Salerno, *Le Regioni al voto di fronte alla leFP: Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Piemonte e Sardegna*, in *Rassegna CNOS*, Gennaio-Aprile 2019, n. 1, pp. 145 ss. Infine, si è proceduto ad una prima pubblicazione di carattere complessivo, cui si rinvia anche per le prime considerazioni di sintesi circa l'elevato grado di "incoerenza" tra i modelli territoriali della leFP e le disposizioni di carattere unitario poste dal d.lgs. n. 61/2017; si veda, G.M. Salerno, *L'Istruzione e la Formazione professionale tra regionalismo e unitarietà. Una prima analisi*, Rubbettino, 2019, in specie pp. 79 ss.

determinarsi dell'assetto pluralistico dei modelli territoriali di leFP che le Regioni (e le Province Autonome) possono legittimamente sviluppare in nome della rispettiva autonomia costituzionalmente garantita.

In altri termini, l'autonomia decisionale - e dunque sia legislativa che amministrativa - delle Regioni e delle Province autonome in materia di leFP deve svolgersi all'interno di alcuni "binari" che sono stabiliti in sede nazionale. Tale autonomia, insomma, non è priva di limiti, né, considerato il complessivo assetto del nostro ordinamento repubblicano, può esserlo. Come prescrive la Costituzione, infatti, la nostra Repubblica, da un lato, "riconosce e promuove le autonomie", e quindi anche l'ampio decentramento – legislativo ed amministrativo – spettante alle Regioni; dall'altro lato, essa è, nello stesso tempo, "una e indivisibile"². La Costituzione, con questa formula equilibratrice, stabilisce la compresenza tra due principi fondamentali, quello del riconoscimento delle autonomie, anche e soprattutto spettanti alle istituzioni territoriali, e quello dell'unità dell'ordinamento. Entrambi i principi, insomma, vanno parimenti considerati ed applicati in un costante pendolo in cui il punto di equilibrio è, di volta in volta, conseguenza delle scelte deliberate dagli organi della rappresentanza politica (sia statali che regionali), nell'esercizio delle rispettive competenze sempre subordinate al controllo spettante alla Corte costituzionale.

Allora, anche con riferimento alla leFP, va tenuta in considerazione l'esistenza delle norme aventi la finalità di tutelare tali esigenze di carattere unitario, norme che, sulla base di specifiche competenze attribuite dalla Costituzione allo Stato, sono pertanto abilitate a definire l'assetto giuridico-prescrittivo per così dire strutturale, essenziale, irrinunciabile ed inviolabile della leFP su tutto il territorio nazionale. Più esattamente si tratta, ricordando qui un'importante pronuncia della Corte costituzionale in materia di istruzione, delle «disposizioni statali che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario e uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio di istruzione»³.

Più precisamente, a questo proposito vanno considerate quelle «norme generali dell'istruzione»⁴ che sono dettate dalle leggi dello Stato in materia di istruzione professionalizzante e che, proprio nella misura in cui concernono e coinvolgono la leFP, vincolano e condizionano l'autonomia spettante alle singole istituzioni territoriali - Regioni a statuto ordinario, Regioni a statuto speciale, e Province autonome di Trento e Bolzano - nella definizione prescrittiva del rispettivo modello di leFP.

Dunque, tutto ciò premesso, ne discende che è interessante analizzare la disciplina prescritta nelle Regioni e nelle Province Autonome al fine di individuare quali siano i punti di contatto con le predette norme generali sull'istruzione professionalizzante concernenti anche la leFP, o – diversamente – quali siano le lacune o le divergenze e contraddizioni tuttora persistenti. In tal modo si possono delineare, con significativa precisione contenutistica, le specifiche questioni problematiche che devono essere affrontate con più urgenza in materia di leFP, e quindi le tematiche ancora aperte rispetto alle quali è opportuno sollecitare l'intervento degli organi legislativi delle Regioni e delle Province Autonome.

In questa fase dell'indagine, va aggiunto, non si abbracciano tutte le istituzioni territoriali, né si tiene conto di tutte le vigenti norme generali sull'istruzione professionalizzante che concernono anche la leFP. Si è scelto, infatti, di circoscrivere l'oggetto dell'analisi alla disciplina vigente nelle Regioni (e nelle Province autonome) ove si procede al voto per il rinnovo dei relativi organi; e si è deciso di assumere, come

² Si veda l'art. 5 Cost.

³ Si veda la sentenza n. 200 del 2009.

⁴ Si veda, in primo luogo, l'art. 117, comma 2, lett. n, Cost., ove, in particolare, si prevede che spetta allo Stato la legislazione esclusiva nella materia relativa alle "norme generali sull'istruzione". E poiché, come risulta da quanto prescritto nell'art. 117, comma 3, Cost., la leFP è un settore oggettualmente rientrante nella materia dell'istruzione, è evidente che le norme generali sull'istruzione concernono anche l'istruzione e formazione professionale in quanto istruzione professionalizzante.

parametro dell'analisi, le norme generali sull'istruzione professionalizzante che, proprio in tema di leFP, sono di più recente definizione, quelle cioè che sono state dettate con il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, relativo alla "revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale". In tal modo si potrà verificare, il grado di coerenza – ovvero, se prevalente, di incoerenza - tra le statuizioni legislative che rappresentano le più recenti disposizioni poste a livello nazionale in relazione all'istruzione professionalizzante ed in particolar modo alla leFP, e la specifica disciplina prescritta a livello territoriale nelle predette Regioni e Province autonome.

Le ragioni che hanno condotto a selezionare e circoscrivere, in questa prima fase della ricerca, sia l'oggetto che il parametro dell'indagine, sono presto dette. La presente analisi, infatti, non ha finalità puramente teoriche, ma si propone uno scopo principalmente pratico-operativo: fornire un obiettivo e dettagliato resoconto sul rapporto tra i modelli territoriali (regionali e provinciali) di leFP prescritti nelle realtà istituzionali che di volta in volta vanno al voto, e le più recenti normative che tratteggiano la configurazione minima, essenziale ed unitaria, e dunque in tal senso imprescindibile e condizionante, della leFP quale specifico sistema di istruzione professionalizzante nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione. Mediante tale confronto, si intende conclusivamente fornire una sorta di promemoria, per quanto possibile concretamente utile, in cui indicare gli aspetti di ciascun modello territoriale di leFP che richiedono maggiormente l'interessamento e l'azione innovatrice dei legislatori – e degli amministratori – regionali neo-eletti. Ed è presumibile che, proprio perché si trovano nella prima fase del loro mandato, queste pubbliche autorità non possano non essere particolarmente interessate ad avere idonea e giustificata consapevolezza sulle questioni più rilevanti ed urgenti da affrontare nel corso delle consiliature appena avviate.

Si deve aggiungere che, mediante siffatta analisi giuridico-normativa, non si vuole certo procedere alla formulazione di giudizi - più o meno positivi o, al contrario, critici - su quanto è stato fatto (o è stato omesso di fare) nel passato più o meno recente dagli organi posti al vertice delle istituzioni regionali (e provinciali). Ben diversamente, innanzitutto, si intende richiamare l'attenzione su quali siano le norme generali sull'istruzione professionalizzante di nuovo e più recente conio e che, pertanto, richiedono con particolare evidenza l'aggiornamento della disciplina legislativa regionale (e provinciale) e la conseguente attuazione in sede amministrativa. In secondo luogo, ci si propone di indicare quegli specifici aspetti che, a seconda della disciplina prescritta nelle realtà territoriali specificamente esaminate, richiedono più attenta e fattiva considerazione da parte delle autorità pubbliche che sono in via di insediamento negli organi regionali. Infine, si vuole favorire il perseguimento di un obiettivo che dovrebbe essere avvertito da tutti gli attori di questo settore dell'istruzione professionalizzante, a partire dalle istituzioni pubbliche territoriali che, per Costituzione, sono direttamente competenti in materia di leFP (vedi art. 117, comma 3, Cost.). L'obiettivo finale, cioè, è quello di promuovere la diffusione ed il consolidamento del sistema della leFP mediante il comune ed omogeneo recepimento delle norme che sono poste a livello nazionale per esigenze di unitarietà del sistema stesso, e soprattutto mediante l'accoglimento e l'applicazione delle norme generali di più recente definizione. Infatti, soltanto l'effettiva concretizzazione di tale statuizioni che rappresentano, per così dire, il tessuto connettivo della leFP, può davvero consentire a questo sistema di istruzione professionalizzante di realmente essere paritariamente vivo e riconoscibile in ogni parte del nostro territorio, a proficuo vantaggio dell'intera collettività e, in special modo, dei giovani, delle loro famiglie e di coloro che chiedono di usufruire di percorsi educativi e formativi particolarmente vocati all'acquisizione di conoscenza, competenze ed abilità adeguate per l'accesso al mondo del lavoro.

2. Il parametro dell'indagine

Occorre, adesso, precisare il parametro della presente indagine, cioè quali siano le norme generali sull'istruzione professionalizzante ricavabili dal decreto legislativo n. 61/2017 e riferibili anche alla leFP. Tali norme, a ben riflettere, possono essere distinte in due distinte categorie: le *"norme generali sui sistemi di istruzione professionalizzante"*, che definiscono in modo complessivo i connotati strutturali e relazionali dell'intero complesso delle attività di istruzione professionalizzante in Italia, e che dunque sono riferibili anche alla leFP in quanto, come detto, quest'ultima è, per volontà della Costituzione stessa, parte costitutiva della più ampia materia dell'"istruzione"; e le *"norme generali sul sistema leFP"*, che concernono direttamente e specificamente l'articolazione, l'organizzazione e il funzionamento del sistema della leFP.

Questa classificazione, a nostro avviso, non solo è giuridicamente significativa, ma, soprattutto, è concretamente utile per il legislatore regionale che intenda rinnovare (o, quale mancante, adottare, finalmente, la necessaria) disciplina in materia di leFP. Infatti, la prima categoria, quella cioè concernente *"i sistemi di istruzione professionalizzante"*, comprende le norme che orientano e guidano l'assetto complessivo del sistema regionale di istruzione e formazione, anche nella parte in cui si disciplinano le connessioni tra il sistema della leFP ed il sistema dell'istruzione scolastica, ivi comprese, quindi, le relazioni (ad esempio, i *"raccordi"* e i *"passaggi"*) con l'altro sistema di istruzione professionalizzante, ovvero la IP. Dal canto suo, poi, la seconda categoria di norme generali, quella cioè concernente il *"sistema leFP"*, comprende le norme generali sull'istruzione professionalizzante che orientano la disciplina regionale nella parte in cui si affronta in modo specifico il sistema della leFP, ovvero, ad esempio, la regolamentazione dei relativi percorsi formativi, l'accreditamento delle istituzioni formative autorizzate ad erogare i percorsi, la filiera verticale dell'offerta, e così via.

Nel complesso, dall'esame del decreto legislativo n. 61/2017 sono ricavabili, come vedremo più dettagliatamente nell'analisi che sarà svolta tra poco, dodici norme generali sull'istruzione professionalizzante, di cui, in particolare, sei qualificabili come *"norme generali sui sistemi di istruzione professionalizzante"*, e le restanti sei qualificabili come *"norme generali sul sistema leFP"*.

3. L'oggetto dell'analisi: la disciplina in materia di leFP nelle Regioni Campania, Liguria e Marche

In questa sede, in relazione alle Regioni qui interessate, cioè Campania, Liguria e Marche, si intende analizzare, per ciascuna delle predette norme generali sull'istruzione risultanti dal d.lgs. n. 61/2017 e riferibili alla leFP, la disciplina vigente in tema di leFP al fine di verificare se sussista in modo palese la necessità di correggere, e dunque di modificare o sostituire quanto già disposto nella legislazione regionale in modo da rimuovere evidenti contraddizioni rispetto ai principi di carattere unitario, o, comunque, se sussista la più limitata - ma sempre rilevante - esigenza di integrare la disciplina regionale in modo da renderla pienamente coerente con le innovazioni introdotte dai predetti principi di carattere unitario. Se entrambe tali esigenze non saranno accertate, vorrà dire che la disciplina regionale vigente sarà risultata compatibile, corrispondente e coerente in riferimento alle singole norme generali sull'istruzione poste dal d.lgs. n. 61/2017 in relazione alla leFP.

Per quanto riguarda l'oggetto della presente analisi, va adesso precisato che in Campania non sussiste una specifica normativa dettata con legge regionale in materia di leFP. Le procedure di attivazione dei percorsi triennali di leFP - ripristinati in quantità piuttosto circoscritta e a partire dal 2017 in relazione alla sola sperimentazione del sistema duale - sono state attuate in via esclusivamente amministrativa, e dunque sulla base di delibere della Giunta regionale (si veda, in particolare, la delibera n. 663 del 31 ottobre 2017, avente ad oggetto il *"Rafforzamento della sperimentazione del sistema duale in Campania: programmazione delle risorse POR Campania FOS 2014-2020"*), e successivamente di decreti dirigenziali (si veda, da ultimo, il d.d. n. 231 del 12 marzo 2018, relativo all'approvazione dell'avviso pubblico per il finanziamento dei percorsi di leFP negli anni 2018-2019, 2019-2020, e 2020-2021).

Pertanto, in Campania, peraltro similmente a quanto è riscontrabile in altre Regioni italiane, vi è una situazione regolatoria che possiamo definire come uno “stato di eccezionalità costituzionale” in relazione all’esercizio delle competenze legislative regionali relative alla leFP. In sostanza, non tenendosi conto della revisione costituzionale del 2001 che ha dato origine all’attuale (sotto)settore della leFP, si sono ignorate le competenze legislative spettanti alle Regioni medesime in materia di leFP in base all’art. 117, comma 2, Cost. Per di più in Campania manca anche un atto amministrativo che, in modo generale ovvero anche programmatico, abbia definito le linee essenziali o comunque gli indirizzi complessivi dell’organizzazione e della programmazione regionale in relazione alla materia in oggetto. Infatti, nella citata delibera n. 663 del 2017, tra le premesse, si esplicita soltanto l’intenzione di “rafforzare i buoni esiti della sperimentazione dell’azione sperimentale duale già avviata con la Linea 2 - Sostegno di percorsi Istruzione e Formazione Professionale nell’ambito del sistema duale - della Conferenza Stato Regione del 24 settembre 2016”; e, pertanto, si manifesta la volontà di realizzare i “Percorsi formativi di Istruzione Formazione Professionale (...) nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 226 del 2005 ed alle figure del Repertorio Nazionale dell’Offerta di Istruzione e Formazione Professionale (allegato 1 all’Accordo Stato-Regioni del 27.07.2011, integrato dall’Accordo Stato-Regioni del 19.01.2012)”. Si richiama, inoltre, un precedente atto amministrativo, la delibera di Giunta n. 68 del 22 febbraio 2016, ove erano state individuate alcuni ambiti come “filiera prioritarie” per gli interventi promozionali della Regione (esattamente, agroalimentare, aerospazio, automotive, cantieristica, abbigliamento, la moda, artigianato di qualità, e energia rinnovabile). Infine, si rimanda ad un “tavolo tecnico quale organismo concertativo” da utilizzare come strumento attraverso il quale la Regione Campania “valuta e condivide gli strumenti più idonei per l’attuazione del sistema duale”. Insomma, salvo questi scarni elementi concernenti gli obiettivi e i confini di questa sorta di parziale riscoperta della leFP, non risultano specifiche indicazioni, linee guida o comunque indirizzi sulle modalità di organizzazione, né tanto meno di programmazione regionale in ordine a tale attività formativa.

Per questa Regione, perciò, si auspica l’urgente approvazione di una normativa legislativa che detti finalmente una disciplina coerente non soltanto con il vigente quadro costituzionale, ma anche con i “principi generali sull’istruzione” e con i “livelli essenziali delle prestazioni” che guidano e circoscrivono l’azione regionale in materia. Pertanto, in questa sede, non si potrà che sottolineare la necessità che si proceda al più presto in modo da colmare la segnalata lacuna, tenendo conto, tra l’altro, che quanto prescritto dagli atti amministrativi che si sovrappongono nel tempo, è applicato dagli uffici in assenza di un’idonea base legislativa regionale, a dunque a rischio di possibili contenziosi giurisdizionali derivanti da eventuali vizi di illegittimità che potrebbero determinarsi più facilmente a causa dell’assenza del necessario fondamento normativo di rango legislativo.

Viceversa, per quanto riguarda la Liguria, in materia di leFP e successivamente alla revisione costituzionale del 2001, è stata opportunamente approvata la legge regionale 11 maggio 2009, n. 18, recante norme sul “Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento”, e modificata più volte (si vedano, in particolare, le leggi nn. 19 e 33 del 2009, n. 13 del 2012, n. 43 del 2013, nn. 15 e 29 del 2015, n. 30 del 2016 e n. 25 del 2018), anche successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 61/2017. Sarà interessante verificare, dunque, se ed in quale misura tale legislazione regionale vigenti risulti coerente con i singoli principi unitari relativi alla leFP che sono stabiliti dal predetto decreto legislativo. Pertanto, in relazione alla Liguria si potrà verificare se sussista in modo palese la necessità di correggere, e dunque di modificare o sostituire quanto già disposto nella legislazione regionale vigente in modo da rimuovere evidenti contraddizioni rispetto ai principi di carattere unitario, o, comunque, se sussista la più limitata - ma sempre rilevante - esigenza di integrare la predetta disciplina regionale in modo da renderla pienamente coerente con le innovazioni introdotte dai predetti principi di carattere unitario. Se entrambe tali esigenze non saranno accertate, vorrà dire che la disciplina regionale vigente in Liguria sarà risultata compatibile,

corrispondente e coerente in riferimento alle singole norme generali sull'istruzione poste dal d.lgs. n. 61/2017 in relazione alla leFP.

Per quanto concerne la Regione Marche, anche qui manca la disciplina regionale che si sarebbe dovuto approvare dopo l'entrata in vigore della riforma costituzionale del 2001 in materia di leFP. Dunque la situazione appare simile a quella già sopra esposta della Campania, apparendo quindi necessario l'intervento legislativo. Tuttavia, è possibile rilevare che la Giunta regionale ha approvato un atto amministrativo, la delibera n. 1520 del 19 novembre 2018, mediante la quale sono state approvate le "Linee di indirizzo per la definizione dell'offerta formativa regionale in materia di percorsi di istruzione e formazione professionale – Revoca D.G.R. 1126/2018". Pertanto, sussistendo tale atto amministrativo di carattere programmatico che pone indicazioni di ordine generale sul sistema regionale della leFP, e per di più successivo all'entrata in vigore del d.lgs. n. 61/2017, l'oggetto dell'analisi sarà rappresentato proprio da tale atto, ossia dalla delibera della Giunta regionale n. 1520 del 19 novembre 2018. Conseguentemente, in questa sede si procederà a verificare se ed in quale misura quanto indicato in via amministrativa nella predetta delibera della Giunta regionale sia coerente con le norme generali sull'istruzione riferibili alla leFP che sono ricavabili dal d.lgs. n. 61/2017, ovvero si indicherà se sussista in modo palese la necessità di correggere, e dunque di modificare o sostituire quanto disposto nell'atto di programmazione regionale in modo da rimuovere evidenti contraddizioni rispetto ai principi di carattere unitario, oppure se sussista la più limitata - ma sempre rilevante - esigenza di integrare la disciplina programmatica in modo da renderla pienamente coerente con i predetti principi di carattere unitario recentemente approvati. Se entrambe tali esigenze non saranno accertate, vorrà dire che siffatto atto amministrativo con finalità di programmazione sarà risultato compatibile, corrispondente e coerente in riferimento alle singole norme generali sull'istruzione poste dal d.lgs. n. 61/2017 in relazione alla leFP.

4. L'analisi relativa alle norme generali sui sistemi di istruzione professionalizzante

Iniziamo quindi l'indagine sulle discipline delle Regioni Campania, Liguria e Marche, analizzando tali discipline in relazione alle "norme generali sui sistemi di istruzione professionalizzante" che risultano dal decreto legislativo n. 61/2017 e che concernono anche la leFP. Dunque, non si prenderanno in considerazione quelle ulteriori norme generali sull'istruzione professionalizzante che il predetto decreto legislativo ha introdotto con esclusivo riferimento al sistema della IP, e che dunque non coinvolgono, neppure indirettamente, la leFP.

Le singole norme generali "sui sistemi" saranno qui sinteticamente riportate (anche con l'espressa indicazione delle disposizioni del d.lgs. n. 61/2017 da cui sono ricavabili) e, in relazione a ciascuna di essa, sarà indicata sinteticamente la disciplina prescritta (di norma a livello legislativo, e, ove mancante, negli atti di provenienza amministrativa) nelle predette Regioni, evidenziando gli eventuali punti di distanza o di contrasto più rilevanti, e segnalando, conseguentemente, l'opportunità di integrazione o di correzione, così come l'auspicabile introduzione di una nuova disciplina legislativa, al fine di assicurare piena ed effettiva coerenza rispetto alla norma generale medesima. Come già detto, poi, per una Regione, la Campania, manca anche un provvedimento amministrativo di carattere generale o comunque di indirizzo cui fare riferimento.

Da ultimo, si segnala che, al termine di ciascun aspetto affrontato, l'esito dell'analisi della disciplina degli enti territoriali sarà sintetizzato mediante l'impiego di alcune sigle. Più esattamente, sarà indicata con la sigla "OK" la coerenza della disciplina prescritta a livello territoriale rispetto alla norma generale; sarà indicata con la sigla "INT" l'opportunità di procedere alla sola integrazione della disciplina territoriale qualora quest'ultima sia risultata, per qualche aspetto rilevante, lacunosa o omissiva rispetto alla norma generale; e, infine, sarà indicata con la sigla "COR" l'opportunità di procedere anche alla correzione della vigente disciplina territoriale qualora quest'ultima sia risultata, sempre per taluni aspetti rilevanti,

contrastante o contraddittoria rispetto alla norma generale. Tali sigle saranno precedute da una lettera che indicherà l'oggetto dell'analisi compiuta: quando l'analisi avrà avuto per oggetto la disciplina posta con atto legislativo (regionale o provinciale), sarà premessa la lettera "L"; quando, invece, mancando una legge regionale in tema di leFP, l'analisi avrà avuto per oggetto un provvedimento adottato con atto amministrativo (regionale o provinciale), sarà premessa la lettera "P". In quest'ultimo caso, come più volte qui si è ripetuto, è sempre auspicabile che gli organi delle istituzioni territoriali competenti provvedano, con una qualche urgenza, ad elaborare un'adeguata disciplina legislativa sulla leFP in senso coerente con le norme generali sull'istruzione professionalizzante riferibili alla leFP medesima. Laddove, poi, si accerterà la totale mancanza di una qualunque disciplina regionale, a partire da quella legislativa, sarà utilizzata la sigla "L-MAN". Con il ricorso alle predette indicazioni sintetiche, in definitiva, si intende rendere ancor più chiaro ed evidente quali siano gli aspetti della disciplina relativa alla leFP in ordine ai quali è auspicabile un intervento dei titolari degli organi regionali che saranno prossimamente rinnovati.

4.1. La contemporanea presenza di due sistemi distinti di istruzione professionalizzante, leFP e IP

La norma generale: all'interno del "sistema educativo di istruzione e formazione" sono contemporaneamente presenti e distinti due sistemi di istruzione professionalizzante, il "sistema dell'istruzione e formazione professionale" (leFP), e il "sistema dell'istruzione professionale" (IP) (vedi art.1, comma 4, art. 2, comma 1, e art. 7, comma 1, d.lgs. n. 61/2017).

*Nella Regione Campania manca la corrispondente e coerente disciplina legislativa. La norma generale va quindi recepita in una futura legge regionale sul sistema di istruzione e formazione di cui si auspica l'approvazione. **L-MAN***

*Nella Regione Liguria la legge regionale n. 18/2009 afferma che "ai fini della presente legge, il "Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento" (di seguito Sistema educativo regionale) è costituito dall'insieme dei percorsi, dei servizi e delle opportunità educative di istruzione e di istruzione e formazione professionale erogati dalle Istituzioni scolastiche e dagli organismi formativi", (vedi art. 2, comma 2) e specifica, poi, che "la formazione iniziale, orientata ai soggetti in possesso di diploma della scuola del primo ciclo, secondo le seguenti tipologie" è "finalizzata all'assolvimento dell'obbligo di istruzione e formazione secondo le disposizioni statali, capace di offrire qualifiche professionali di base diversificate anche per la durata dei percorsi e svolta interamente nei percorsi della formazione professionale, in modalità integrata tra l'istruzione e la formazione professionale o totalmente realizzata in percorsi d'istruzione" (vedi art. 17, comma 1, lett. a), e, infine, prescrive che "Al fine di ridurre la dispersione scolastica degli alunni più deboli, per realizzare un raccordo continuativo tra apprendimento teorico e pratico e al fine di sostenere lo sviluppo della cultura tecnica, scientifica e professionale, la Regione promuove, anche attraverso ALFA, l'integrazione tra l'istruzione e la formazione professionale" (art. 26, comma 1). In tal modo, anche tenuto conto del plurimo riferimento alla "integrazione" tra i sistemi, la distinzione tra i due sistemi di istruzione professionalizzante che è prescritta dalla norma generale risulta palesemente contraddetta, e dunque la normativa regionale va opportunamente corretta. **L-COR***

Nella Regione Marche manca la corrispondente e coerente disciplina legislativa. Circa quanto previsto nella delibera della Giunta regionale n. 1520 del 19 novembre 2018, se è vero che si fa riferimento al fatto che "L'offerta formativa regionale di leFP è parte costitutiva dell'offerta di secondo ciclo del sistema nazionale di Istruzione e Formazione" (v. pag. 6), si afferma tuttavia che i "percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) costituiscono un efficace strumento di contrasto alla dispersione scolastica per i giovani che non intendono proseguire nel percorso istituzionale dell'istruzione", negando dunque il rapporto di parallelismo - che è previsto dalla norma generale - tra i due sistemi dell'istruzione professionalizzante. La norma generale va quindi recepita sia nella regolamentazione regionale di carattere amministrativo, che va

opportunamente corretta, sia in una futura legge regionale sul sistema regionale di istruzione e formazione di cui si auspica l'approvazione. P-COR

4.2. La diversa identità e la pari ordinazione dei due sistemi di istruzione professionalizzante, leFP e IP

La norma generale: i due sistemi di istruzione professionalizzante, leFP e IP, hanno “diversa identità” (art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 61/2017), e allo stesso tempo sono pariorinati in quanto dotati di “pari dignità” (vedi art. 7, comma 3, d.lgs. n. 61/2017).

Nella Regione Campania manca la corrispondente e coerente disciplina legislativa. La norma generale va quindi recepita in una futura legge regionale sul sistema di istruzione e formazione di cui si auspica l'approvazione. L-MAN

Nella Regione Liguria nella legge regionale n. 18/2009 manca la corrispondente e coerente disciplina legislativa. Dunque la normativa regionale va opportunamente integrata. L-INT

Nella Regione Marche manca la corrispondente e coerente disciplina legislativa. Circa quanto previsto nella delibera della Giunta regionale n. 1520 del 19 novembre 2018, non vi sono indicazioni in tal senso. La norma generale va quindi recepita sia nella regolamentazione regionale di carattere amministrativo, che va opportunamente integrata, sia in una futura legge regionale sul sistema regionale di istruzione e formazione di cui si auspica l'approvazione. P-INT

4.3. Il quinto anno della IP strutturato per l'acquisizione dei crediti relativi alla IFTS

La norma generale: Il quinto anno della IP è strutturato dalle istituzioni scolastiche “in modo da consentire (...) di maturare i crediti per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS), ove previsto dalla programmazione delle singole Regioni” (vedi art. 4, comma 5, d.lgs. n. 61/2017).

Nella Regione Campania manca la corrispondente e coerente disciplina legislativa. La norma generale va quindi recepita in una futura legge regionale sul sistema di istruzione e formazione di cui si auspica l'approvazione. L-MAN

Nella Regione Liguria nella legge regionale n. 18/2009 manca la corrispondente e coerente disciplina legislativa, in quanto, in relazione a tale aspetto, si prescrive soltanto che “La Regione, al fine di completare il percorso formativo professionale e contribuire a fornire competenze professionali accresciute per un migliore e più coerente inserimento nel mondo del lavoro, promuove interventi di specializzazione rivolti a soggetti in possesso di qualifica o di diploma di scuola media superiore” (art. 36, comma 1). Dunque la normativa regionale va opportunamente integrata. L-INT

Nella Regione Marche manca la corrispondente e coerente disciplina legislativa. Circa quanto previsto nella delibera della Giunta regionale n. 1520 del 19 novembre 2018, non vi sono indicazioni in tal senso, in quanto, in relazione al percorso della IFTS, si afferma soltanto che “L'offerta di leFP risulta particolarmente interessante dal momento che porta al conseguimento di una qualifica professionale di operatore, utile a riprendere il percorso di studi fino al diploma di maturità o, in alternativa, frequentando un IV anno, sempre di feFP, consente di conseguire un diploma di tecnico e, iscrivendosi poi ad un IFTS, consente di accedere all'ITS” (vedi p. 6). La norma generale va quindi recepita sia nella regolamentazione regionale di carattere amministrativo, che va opportunamente integrata, sia in una futura legge regionale sul sistema regionale di istruzione e formazione di cui si auspica l'approvazione. P-INT

4.4. Il raccordo tra IP e leFP mediante la Rete nazionale delle scuole professionali

La norma generale: Il sistema della IP è raccordato con quello della leFP mediante la “Rete nazionale delle scuole professionali” avente funzioni di monitoraggio e di valutazione, e che accomunerà - in base alle norme che saranno dettate con decreto ministeriale approvato previa intesa in sede di Conferenza Unificata con le Regioni e gli enti locali - le istituzioni educative che fanno parte dei due sistemi, da un lato, le scuole della IP, e, dall’altro lato, le istituzioni formative accreditate della leFP (vedi art. 7 d.lgs. n. 61/2017).

*Nella Regione Campania manca la corrispondente e coerente disciplina legislativa. La norma generale va quindi recepita in una futura legge regionale sul sistema di istruzione e formazione di cui si auspica l’approvazione. **L-MAN***

*Nella Regione Liguria nella legge regionale n. 18/2009 manca la corrispondente e coerente disciplina legislativa. Dunque la normativa regionale va opportunamente integrata. **L-INT***

*Nella Regione Marche manca la corrispondente e coerente disciplina legislativa. Circa quanto previsto nella delibera della Giunta regionale n. 1520 del 19 novembre 2018, non vi sono indicazioni in tal senso. La norma generale va quindi recepita sia nella regolamentazione regionale di carattere amministrativo, che va opportunamente integrata, sia in una futura legge regionale sul sistema regionale di istruzione e formazione di cui si auspica l’approvazione. **P-INT***

4.5. I passaggi tra IP e leFP regolati mediante i criteri generali stabiliti dal d.lgs. 61/2017 e un apposito Accordo Stato-Regioni

La norma generale: I due sistemi di istruzione professionalizzante (IP e leFP) sono affiancati e collegati mediante opportuni “passaggi” che sono regolati dai “criteri generali” dettati dal decreto legislativo stesso e che saranno disciplinati, nelle singole “fasi”, da un apposito accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni (vedi art. 8, commi 1 e ss., d.lgs. n. 61/2017).

*Nella Regione Campania manca la corrispondente e coerente disciplina legislativa. La norma generale va quindi recepita in una futura legge regionale sul sistema di istruzione e formazione di cui si auspica l’approvazione. **L-MAN***

*Nella Regione Liguria nella legge regionale n. 18/2009 manca la corrispondente e coerente disciplina legislativa. Infatti, circa i passaggi, si prevede che “L’integrazione di cui al comma 1 è volta a consentire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e l’esercizio del diritto-dovere alla formazione fino alla maggiore età, anche attraverso il reciproco riconoscimento dei crediti formativi e il passaggio tra i diversi possibili percorsi, al fine di favorire il raggiungimento di una qualifica o di un diploma per tutti, attraverso il completamento e l’arricchimento dei percorsi formativi.” (art. 26, comma 2), e che “La Regione, d’intesa con le articolazioni territoriali del MIUR, nel rispetto delle prerogative delle ISA e delle disposizioni vigenti in materia, definisce i crediti formativi acquisibili e spendibili, a condizione di reciprocità, nell’ambito dei diversi percorsi di istruzione e formazione professionale per agevolare eventuali passaggi da un percorso all’altro” (art. 31, comma 1). Dunque la normativa regionale va opportunamente integrata. **L-INT***

*Nella Regione Marche manca la corrispondente e coerente disciplina legislativa. Circa quanto previsto nella delibera della Giunta regionale n. 1520 del 19 novembre 2018, non vi sono indicazioni in tal senso, se non il generico richiamo in premessa. La norma generale va quindi recepita sia nella regolamentazione regionale di carattere amministrativo, che va opportunamente integrata, sia in una futura legge regionale sul sistema regionale di istruzione e formazione di cui si auspica l’approvazione. **P-INT***

4.6.I diplomi della IP e le qualifiche e i diplomi della IP come titoli di studio correlati nel Repertorio nazionale

La norma generale: I diplomi di istruzione professionale e le qualifiche e i diplomi della leFP sono qualificati come “titoli di studio tra loro correlati nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13” (art. 8, comma 8, d.lgs. n. 61/2017)

Nella Regione Campania manca la corrispondente e coerente disciplina legislativa. La norma generale va quindi recepita in una futura legge regionale sul sistema di istruzione e formazione di cui si auspica l’approvazione. L-MAN

Nella Regione Liguria nella legge regionale n. 18/2009 manca la corrispondente e coerente disciplina legislativa. Infatti, circa la correlazione tra i titoli, si prevede che “La Regione, al fine di supportare la funzione di governo e programmazione delle politiche della formazione e del lavoro, istituisce, in coerenza con il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del d.lgs. 13/2013, il Repertorio regionale delle figure professionali quale strumento di sistema per il raccordo fra le imprese, i servizi per l’impiego, il sistema regionale dell’istruzione e della formazione professionale e le persone in cerca di occupazione” (art. 84, comma 1), e si prescrive che “Il Repertorio (regionale delle professioni) realizza e mette a sistema il complesso delle aree e delle figure professionali in cui si articola il sistema professionale regionale ed è collegato al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del d.lgs. 13/2013 e contribuisce alla determinazione del sistema regionale di certificazione dei crediti e delle competenze acquisite lungo tutto l’arco della vita e ne facilita l’accumulazione, il trasferimento, la spendibilità” (art. 84, comma 2). Dunque la normativa regionale va opportunamente integrata. L-INT

Nella Regione Marche manca la corrispondente e coerente disciplina legislativa. Circa quanto previsto nella delibera della Giunta regionale n. 1520 del 19 novembre 2018, non vi sono indicazioni in tal senso. La norma generale va quindi recepita sia nella regolamentazione regionale di carattere amministrativo, che va opportunamente integrata, sia in una futura legge regionale sul sistema regionale di istruzione e formazione di cui si auspica l’approvazione. P-INT

5. L’analisi relativa alle norme generali sul sistema leFP

Passiamo adesso all’analisi della disciplina vigente nelle Regioni Campania, Liguria e Marche in relazione alle “norme generali sul sistema leFP”, che sono desumibili dal decreto legislativo n. 61/2017 e che sono direttamente riferibili alla leFP in quanto concernono l’articolazione, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività poste in essere nel sistema della leFP, quale specifico sistema di istruzione professionalizzante.

5.1. L’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione mediante la leFP

La norma generale: La leFP concorre all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione (art. 2, comma 1).

Nella Regione Campania manca la corrispondente e coerente disciplina legislativa. La norma generale va quindi recepita in una futura legge regionale sul sistema di istruzione e formazione di cui si auspica l’approvazione. L-MAN

Nella Regione Liguria nella legge regionale n. 18/2009 non si ritrova la corrispondente e coerente disciplina legislativa, in quanto si prevede, in via generale, che “La Regione garantisce altresì l’esercizio del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione secondo le vigenti disposizioni normative “ (art. 1, comma 1, secondo periodo), e si specifica che “L’integrazione di cui al comma 1” (quella, cioè, tra istruzione e formazione

professionale) “è volta a consentire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e l'esercizio del diritto-dovere alla formazione fino alla maggiore età “ (art. 26, comma 2). Dunque la normativa regionale va opportunamente integrata. **L-INT**

Nella Regione Marche manca la corrispondente e coerente disciplina legislativa. Circa quanto previsto nella delibera della Giunta regionale n. 1520 del 19 novembre 2018, si prevede, in senso coerente con la norma generale, che “I percorsi di qualifica e diploma professionale consentono l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e il soddisfacimento del diritto/dovere all'istruzione e formazione previsto dalla normativa vigente”. non vi sono indicazioni in tal senso. La norma generale va quindi recepita in una futura legge regionale sul sistema regionale di istruzione e formazione di cui si auspica l'approvazione. **P-OK**

5.2. Il diritto di scelta tra leFP e IP dopo la scuola secondaria di primo grado

La norma generale: Agli studenti che terminano la scuola secondaria di primo grado è garantito il diritto di scelta tra i percorsi offerti dai due sistemi di istruzione professionalizzante, IP e leFP, in quanto ciascun allievo “può scegliere” tra quelli quinquennali della IP, e quelli triennali e quadriennali della leFP “realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano” (vedi art. 2, comma 1, d.lgs. n. 61/2017).

Nella Regione Campania manca la corrispondente e coerente disciplina legislativa. La norma generale va quindi recepita in una futura legge regionale sul sistema di istruzione e formazione di cui si auspica l'approvazione. **L-MAN**

Nella Regione Liguria nella legge regionale n. 18/2009 non si ritrova la corrispondente e coerente disciplina legislativa. Dunque la normativa regionale va opportunamente integrata. **L-INT**

Nella Regione Marche manca la corrispondente e coerente disciplina legislativa. Circa quanto risultante dalla delibera della Giunta regionale n. 1520 del 19 novembre 2018, non si prevede un'apposita indicazione corrispondente e coerente con la norma generale. Anzi, in senso contrario alla norma generale, si prevede i percorsi offerti dalle “Agenzie formative accreditate presso la Regione Marche” sia necessariamente “percorsi biennali”, mentre siano percorsi triennali quelli erogati dagli IP in regime di sussidiarietà (vedi p. 1 dell'allegato). La norma generale va quindi recepita sia nella regolamentazione regionale di carattere amministrativo, che dunque va opportunamente corretta, sia in una futura legge regionale sul sistema regionale di istruzione e formazione di cui si auspica l'approvazione. **P-COR**

5.3. Il diritto di scelta tra il quarto anno della leFP e il quarto anno della IP dopo la qualifica della leFP

La norma generale: Dopo la qualifica triennale della leFP è garantito il diritto di scelta allo studente che “può chiedere di passare al quarto anno dei percorsi di istruzione professionale (...) oppure di proseguire il proprio percorso di studi con il quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale sia presso le istituzioni scolastiche che presso le istituzioni formative accreditate per conseguire un diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 2006” (art. 8, comma 7, d.lgs. n. 61/2017).

Nella Regione Campania manca la corrispondente e coerente disciplina legislativa. La norma generale va quindi recepita in una futura legge regionale sul sistema di istruzione e formazione di cui si auspica l'approvazione. **L-MAN**

Nella Regione Liguria nella legge regionale n. 18/2009 non si ritrova la corrispondente e coerente disciplina legislativa. Si prevede soltanto che “I percorsi di quarto anno, volti al conseguimento del diploma di tecnico di istruzione e formazione professionale, completano la filiera formativa di cui al comma 1”, cioè i percorsi triennali, “con finalità di specializzazione” (art. 29, comma 1-bis). Dunque la normativa regionale va opportunamente integrata. **L-INT**

*Nella Regione Marche manca la corrispondente e coerente disciplina legislativa. Circa quanto risultante dalla delibera della Giunta regionale n. 1520 del 19 novembre 2018, non si prevede un'apposita indicazione corrispondente e coerente con la norma generale. Si prevede, in modo generico, che "L'offerta di leFP risulta particolarmente interessante dal momento che porta al conseguimento di una qualifica professionale di operatore, utile a riprendere il percorso di studi fino al diploma di maturità o, in alternativa, frequentando un IV anno, sempre di leFP, consente di conseguire un diploma di tecnico e, iscrivendosi poi ad un IFTS, consente di accedere all'ITS" (vedi p. 6). La norma generale va quindi recepita sia nella regolamentazione regionale di carattere amministrativo, che dunque va opportunamente integrata, sia in una futura legge regionale sul sistema regionale di istruzione e formazione di cui si auspica l'approvazione. **P-INT***

5.4. L'istituzione del corso annuale per l'esame di Stato a favore degli studenti con il diploma professionale della leFP

La norma generale: A favore degli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di leFP e che intendono sostenere l'esame di Stato, le Regioni devono realizzare, a proprie spese (ivi compresi gli oneri per le Commissioni nominate dal MIUR), appositi corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato; inoltre si prevede che, con apposite intese tra le singole Regioni e il MIUR, siano definiti i criteri generali per la realizzazione dei predetti corsi annuali "in modo coerente con il percorso seguito dalla studentessa e dallo studente nel sistema della istruzione e formazione professionale (art. 14, comma 3, d.lgs. n. 61/2017).

*Nella Regione Campania manca la corrispondente e coerente disciplina legislativa. La norma generale va quindi recepita in una futura legge regionale sul sistema di istruzione e formazione di cui si auspica l'approvazione. **L-MAN***

*Nella Regione Liguria nella legge regionale n. 18/2009 non si ritrova la corrispondente e coerente disciplina legislativa. Dunque la normativa regionale va opportunamente integrata. **L-INT***

*Nella Regione Marche manca la corrispondente e coerente disciplina legislativa. Circa quanto risultante dalla delibera della Giunta regionale n. 1520 del 19 novembre 2018, non si prevede un'apposita indicazione corrispondente e coerente con la norma generale. La norma generale va quindi recepita sia nella regolamentazione regionale di carattere amministrativo, che dunque va opportunamente integrata, sia in una futura legge regionale sul sistema regionale di istruzione e formazione di cui si auspica l'approvazione. **P-INT***

5.5. I percorsi di leFP sono erogati dalle istituzioni formative accreditate e, in via sussidiaria, dagli istituti professionali, sempre previo accreditamento regionale

La norma generale: I percorsi triennali e quadriennali di leFP sono realizzati dalle "istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalla Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226" (art. 2, comma 1, lett. b), e, in via sussidiaria, dalle "istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale (...) previo accreditamento regionale" (art. 4, comma 4).

*Nella Regione Campania manca la corrispondente e coerente disciplina legislativa. La norma generale va quindi recepita in una futura legge regionale sul sistema di istruzione e formazione di cui si auspica l'approvazione. **L-MAN***

Nella Regione Liguria nella legge regionale n. 18/2009 si ritrova una disciplina che solo in parte è coerente con la norma generale. Infatti, si prevede che i percorsi triennali e quadriennali della leFP "sono proposti e organizzati dagli organismi formativi accreditati di cui all'articolo 18 e consentono l'adempimento dell'obbligo di istruzione ove le strutture rispondano ai requisiti previsti dalle vigenti normative statali" (art. 29, comma 2), e che "La Regione programma l'offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione professionale presso gli istituti professionali di Stato (di seguito denominati IPS) al fine di integrare,

*ampliare e differenziare il piano dell'offerta formativa per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione realizzato dagli organismi formativi accreditati, nell'ottica della prevenzione e del contrasto alla dispersione scolastica" (art. 29, comma 1). Tuttavia si precisa che "L'offerta sussidiaria presso gli IPS sostiene e garantisce sul territorio regionale l'organicità dell'offerta dei percorsi di istruzione e formazione professionale" (art. 29, comma 1)" – introducendo un principio, quello di "organicità dell'offerta" non corrispondente alla norma generale – e, in contrasto con la norma generale, non si prevede l'accreditamento degli IP. Dunque la normativa regionale va opportunamente corretta. **L-COR***

*Nella Regione Marche manca la corrispondente e coerente disciplina legislativa. Circa quanto risultante dalla delibera della Giunta regionale n. 1520 del 19 novembre 2018, non si prevede un'apposita indicazione corrispondente e coerente con la norma generale. Tuttavia, se è vero che, in relazione all'accreditamento regionale degli IP che erogano i percorsi di leFP in sussidiarietà, tale requisito è citato, e quindi risulta richiesto (vedi p. 1 dell'allegato), si introducono alcuni principi contrari alla norma generale. In primo luogo, si riduce l'erogazione dei percorsi di leFP soltanto a quelli che si avvalgono del sistema duale e dell'apprendistato di I livello, in quanto si precisa che "Considerate le finalità, cioè fornire ai giovani competenze trasversali di base e competenze professionali, i percorsi di leFp esprimono maggiormente la loro efficacia se progettati avvalendosi del "sistema duale" e dell'apprendistato di I livello" (vedi p. 6). In secondo luogo, l'offerta dei percorsi di leFP – che, ricordiamo, sono triennali solamente quelli erogati dagli IP in sussidiarietà, mentre sono biennali quelli erogati dalle Agenzie accreditate dalla Regione – è palesemente sbilanciata a danno dall'offerta ordinaria, quella cioè che deve spettare alle istituzioni formative accreditate; infatti, sono previsti 146 percorsi in sussidiarietà e solo 15 presso le istituzioni formative, con un rapporto di 1 a 10! La norma generale va quindi recepita sia nella regolamentazione regionale di carattere amministrativo, che dunque va opportunamente corretta, sia in una futura legge regionale sul sistema regionale di istruzione e formazione di cui si auspica l'approvazione. **P-COR***

5.6. Le condizioni cui è subordinata l'erogazione dei percorsi di leFP in via sussidiaria da parte degli Istituti Professionali

La norma generale: Sono prescritte le condizioni cui è subordinata l'erogazione dei percorsi di leFP da parte della IP in via sussidiaria, ed in particolare il previo accreditamento regionale secondo le modalità definite gli «accordi» tra la singola Regione e Ufficio scolastico regionale ai sensi dell'art. 7, comma 2 (vedi art. 4, comma 4, primo periodo), e le modalità realizzative di tali percorsi di leFP sono stabiliti, nel rispetto dei «criteri generali» stabiliti con un apposito decreto interministeriale approvato previa intesa tra Stato e Regioni ai sensi dell'art. 7, comma 1, sono definite a livello regionale mediante un apposito accordo tra la Regione e l'Ufficio scolastico regionale (vedi art. 4, comma 4, secondo periodo). Tra l'altro, si introduce un'unica modalità di erogazione dei percorsi di leFP in regime di sussidiarietà da parte delle istituzioni scolastiche accreditate, venendo così meno le due modalità – quella integrativa e quella complementare – che erano state introdotte con il d.P.R. n. 87/2010 (che è progressivamente disapplicato, a partire dalle prime classi attivate nell'anno scolastico 2018-2019 negli istituti professionali).

*Nella Regione Campania manca la corrispondente e coerente disciplina legislativa. La norma generale va quindi recepita in una futura legge regionale sul sistema di istruzione e formazione di cui si auspica l'approvazione. **L-MAN***

Nella Regione Liguria nella legge regionale n. 18/2009 si ritrova una disciplina che, per quanto in alcuni punti coerente con quanto disposto dalla vigente norma generale, richiede una complessiva rivisitazione, dato che si fa esplicito riferimento alla disciplina previgente, là dove, infatti, si prevede che "La Regione definisce, nell'ambito degli accordi con lo Stato in materia, la tipologia di riferimento per l'erogazione dell'offerta sussidiaria di percorsi di leFP, finalizzata al rilascio dei titoli di qualifica e di diploma negli istituti professionali di Stato" (art. 28, comma 2); e si dispone inoltre che "I criteri per l'organizzazione dei percorsi di leFP erogati dagli IPS, le modalità di attivazione dei percorsi nell'anno scolastico, le misure di

*accompagnamento per il raccordo tra sistemi formativi, le attività di monitoraggio e valutazione dei percorsi sussidiari sono oggetto di specifiche intese fra la Regione e l'Ufficio Scolastico regionale" (art. 28, comma 3). Dunque la normativa regionale va opportunamente corretta. **L-COR***

*Nella Regione Marche manca la corrispondente e coerente disciplina legislativa. Circa quanto risultante dalla delibera della Giunta regionale n. 1520 del 19 novembre 2018, non si prevede un'apposita indicazione corrispondente e coerente con la norma generale, ed anzi si fa ancora riferimento alla "sussidiarietà integrativa" e non si tiene conto della presenza del decreto ministeriale già approvato in attuazione dell'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 61/2017. La norma generale va quindi recepita sia nella regolamentazione regionale di carattere amministrativo, che dunque va opportunamente corretta, sia in una futura legge regionale sul sistema regionale di istruzione e formazione di cui si auspica l'approvazione. **P-COR***